

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2019
IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018**

In data 24 dicembre 2019, alle ore 10.05, presso il Comune di Moraro, su convocazione di parte datoriale ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente dott. Norberto Fragiaco.

(con deliberazione n. 38 del 26.11.2019 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa individuando quale Presidente il Segretario Comunale)

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- Alessandro Crizman CGIL FP
- Franco Rossi CISL FP

RSU

PISK IVAN

Assistono

- la dott.ssa Nicoletta Alt, quale verbalizzante.

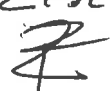
Al termine del confronto viene sottoscritto l'accordo definitivo per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2019 preceduto dalla premessa che segue.

PREMESSA

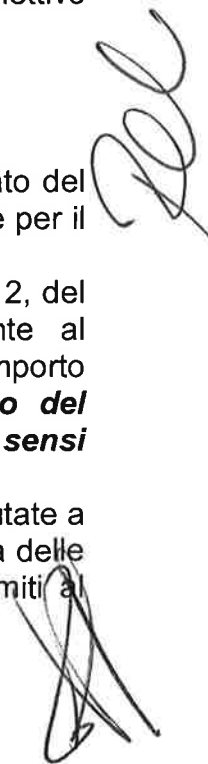
Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di " sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" sia per quanto concerne l'utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di spesa.

Lo stesso art. 32 comma 1 indica chiaramente che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016) **"viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della LR 37/2017" e NON di singolo Ente**".

L'unico riferimento al limite di spesa dell'Ente si riferisce alle varie indennità ora imputate a bilancio che non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al

CISL FP


FP CGIL

trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% (art. 32, comma 7).

Pertanto le risorse aggiuntive per il fondo variabile e per incrementare le indennità trovano piena copertura a livello di sistema - e non rientrano nel limite di spesa - per il combinato disposto della LR 37/2017 art. 12 (commi da 6 a 9), LR 44/2017 art. 9 (commi da 33 a 39) e delibera Giunta Regionale n. 751/2018, i cui contenuti sono stati ripresi nella relazione tecnico-finanziaria trasmessa alla Corte dei Conti con quest'ultima che ha certificato positivamente il contratto.

Si fa presente che perdura un clima di incertezza sui limiti del fondo. In particolare la Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera FVG/23/2019/PAR, si è espressa nel senso che il confronto tra salario accessorio dell'anno e salario accessorio 2016 deve avvenire a livello di singolo ente e non a livello di Sistema del Comparto Unico.

Ad oggi la Regione ha avviato un dialogo con la Corte dei Conti per giungere alla completa e corretta applicazione del contratto 2016-2018

Alla luce di quanto sopra risulta al momento erogabile una cifra complessiva parametrata al dato del trattamento accessorio dell'anno 2016.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 161/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018.
2. In considerazione che il contratto 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15/10/2018 le parti convengono di definire un accordo stralcio per l'anno 2018 quale prima applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva del citato CCRL, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili entro il corrente anno.
3. Le parti convengono altresì di rinviare la definizione dell'articolato economico normativo da effettuare entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 33 del CCRL 15/10/2018.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale eventualmente comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre

C. S. L. F. P.
R

F. P. C. G. L.
G.



mesi dalla definitiva sottoscrizione.

3. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale.

4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.

6. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVADECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2019 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018.

2. La quantificazione del Fondo di ogni singolo Ente - suddivisa tra parte stabile e parte variabile - è quella risultante negli allegati prospetti.

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.

2. Per l'anno 2019 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di € 7.107,26., comprensivo di € 6.239,61 per progressioni già attribuite.

3. Si conviene di destinare le risorse che residuano ad incrementare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste.

Art. 6

Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi. Vengono quantificate in € 4.000,00.

2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO (piano delle risorse e degli obiettivi), secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.

3. Dato atto che, la spesa totale per il trattamento accessorio per l'anno 2019 supera di € 4.836,96 il dato relativo all'anno 2016 ci si limiterà in sede di liquidazione ad erogare una cifra complessiva parametrata al dato del trattamento accessorio dell'anno 2016.

Art. 7

Indennità

FP CGIL


CISL FI




1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% il quale trova copertura a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
2. Le indennità (di rischio e maneggio valori) sono stabilite in 1 € ogni giorno di presenza in servizio e non possono essere inferiori a quelle previste per l'anno 2017.
3. L'Ente ha stanziato in bilancio per le indennità, la somma di € 968,00, (valore massimo stanziabile tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 32 comma 7 del CCRL) pari alla spesa sostenuta nel 2016. Di queste € 129,12 sono destinate alla remunerazione dell'indennità specifica spettante al personale categoria B. Pertanto la somma a disposizione per la remunerazione dell'indennità di rischio e maneggio valori è pari a € 838,88. Si conviene di ridurre la produttività dell'importo necessario a finanziare le indennità eccedenti il limite.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 9 Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.
2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

Per la parte datoriale



Per la parte sindacale



CISL FP
FP CGIL

